

Convenuto: Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (rappresentanti: G. Schneider e M. Lenz, agenti)

Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso dell'UAMI: Roca Sanitario, SA (Barcellona, Spagna)

Oggetto

Ricorso avverso la decisione della quarta commissione di ricorso dell'UAMI, del 9 gennaio 2012 (procedimento R 1907/2010-4), relativa ad un'opposizione tra la Roca Sanitario, SA e la Buzil-Werk Wagner GmbH & Co. KG.

Dispositivo

- 1) Il ricorso è respinto.
- 2) La Buzil-Werk Wagner GmbH & Co. KG è condannata alle spese.

(¹) GU C 157 del 2.6.2012.

Sentenza del Tribunale del 6 giugno 2013 — Interroll/UAMI (Inspired by efficiency)

(Causa T-126/12) (¹)

[«**Marchio comunitario — Domanda di marchio comunitario denominativo Inspired by efficiency — Impedimento assoluto alla registrazione — Assenza di carattere distintivo — Articolo 7, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 207/2009**»]

(2013/C 225/169)

Lingua processuale: il tedesco

Parti

Ricorrente: Interroll Holding AG (Sant'Antonino, Svizzera) (rappresentanti: avv.ti R. Böhm e N. Ehlers)

Convenuto: Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (rappresentante: A. Poch, agente)

Oggetto

Ricorso avverso la decisione della prima commissione di ricorso dell'UAMI, del 12 gennaio 2012 (procedimento R 1280/2011-1), relativa ad una domanda di registrazione del segno denominativo Inspired by efficiency come marchio comunitario

Dispositivo

- 1) Il ricorso è respinto.
- 2) L'Interroll Holding AG è condannata alle spese.

(¹) GU C 157 del 2.6.2012.

Sentenza del Tribunale del 12 giugno 2013 — HTTS/Consiglio

(Cause T-128/12 e T-182/12) (¹)

(«**Politica estera e di sicurezza comune — Misure restrittive adottate nei confronti dell'Iran allo scopo d'impedire la proliferazione nucleare — Congelamento dei capitali — Errore manifesto di valutazione**»)

(2013/C 225/170)

Lingua processuale: il tedesco

Parti

Ricorrente: HTTS Hanseatic Trade Trust & Shipping GmbH (Amburgo, Germania) (rappresentanti: avv.ti J. Kienzle, M. Schlingmann e F. Lautenschlager)

Convenuto: Consiglio dell'Unione europea (rappresentanti: inizialmente M. Bishop, Z. Kupčová e F. Naert, successivamente M. Bishop e Z. Kupčová, agenti)

Interveniente a sostegno del convenuto (causa T-182/12): Repubblica federale di Germania (rappresentanti: inizialmente J. Möller, T. Henze e N. Graf Vitzthum, successivamente J. Möller e T. Henze, agenti)

Oggetto

Nella causa T-128/12, domanda di annullamento della decisione 2012/35/PESC del Consiglio, del 23 gennaio 2012, che modifica la decisione 2010/413/PESC relativa a misure restrittive nei confronti dell'Iran (GU L 19, pag. 22), nella parte in cui ha iscritto la ricorrente per nuovi motivi nell'allegato II alla decisione 2010/413/PESC del Consiglio, del 26 luglio 2010, concernente misure restrittive nei confronti dell'Iran (GU L 195, pag. 39), nonché del regolamento di esecuzione (UE) n. 54/2012 del Consiglio, del 23 gennaio 2012, che attua il regolamento (UE) n. 961/2010 concernente misure restrittive nei confronti dell'Iran (GU L 19, pag. 1), nella parte in cui ha iscritto la ricorrente per nuovi motivi nell'allegato VIII al regolamento (UE) n. 961/2010 del Consiglio, del 25 ottobre 2010, concernente misure restrittive nei confronti dell'Iran e che abroga il regolamento (CE) n. 423/2007 (GU L 281, pag. 1), e, nella causa T-182/12, domanda di annullamento del regolamento (UE) n. 267/2012 del Consiglio, del 23 marzo 2012, concernente misure restrittive nei confronti dell'Iran e che abroga il regolamento (UE) n. 961/2010 (GU L 88, pag. 1), nella parte in cui ha mantenuto il nome della ricorrente nell'elenco delle persone, entità e organismi i cui capitali sono congelati.

Dispositivo

- 1) Le cause T-128/12 e T-182/12 sono riunite ai fini della sentenza.
- 2) Nella causa T-128/12, non vi è più luogo a statuire sulla domanda diretta all'annullamento del regolamento di esecuzione (UE) n. 54/2012 del Consiglio, del 23 gennaio 2012, che attua il regolamento (UE) n. 961/2010 concernente misure restrittive nei confronti dell'Iran, nella parte in cui riguarda la HTTS Hanseatic Trade Trust & Shipping GmbH.

- 3) La decisione 2012/35/PESC del Consiglio, del 23 gennaio 2012, che modifica la decisione 2010/413/PESC relativa a misure restrittive nei confronti dell'Iran, è annullata nella parte in cui ha iscritto il nome della HTTS Hanseatic Trade Trust & Shipping nell'allegato II alla decisione 2010/413.
- 4) L'allegato IX del regolamento (UE) n. 267/2012 del Consiglio, del 23 marzo 2012, concernente misure restrittive nei confronti dell'Iran e che abroga il regolamento n. 961/2010, è annullato, nella parte in cui riguarda la HTTS Hanseatic Trade Trust & Shipping.
- 5) Gli effetti della decisione 2010/413/PESC del Consiglio, del 26 luglio 2010, concernente misure restrittive nei confronti dell'Iran, come modificata dalla decisione 2012/35 sono mantenuti per quanto riguarda la HTTS Hanseatic Trade Trust & Shipping, a far data dalla sua entrata in vigore, il ventesimo giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, sino al momento in cui diventa efficace l'annullamento parziale del regolamento n. 267/2012.
- 6) Il Consiglio dell'Unione europea supporterà, oltre alle proprie spese, le spese sostenute dalla HTTS Hanseatic Trade Trust & Shipping.
- 7) La Repubblica federale di Germania supporterà le proprie spese.

(¹) GU C 157 del 2.6.2012.

Sentenza del Tribunale del 30 maggio 2013 — Brauerei Beck/UAMI — Aldi (Be light)

(Causa T-172/12) (¹)

«**Marchio comunitario — Opposizione — Domanda di marchio comunitario figurativo Be Light — Marchio comunitario anteriore BECK's — Impedimento relativo alla registrazione — Insussistenza di somiglianza tra i segni — Articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 207/2009 — Articolo 8, paragrafo 5, del regolamento n. 207/2009**»]

(2013/C 225/171)

Lingua processuale: il tedesco

Parti

Ricorrente: Brauerei Beck GmbH & Co. KG (Brema, Germania) (rappresentanti: avv.ti G. Hasselblatt e C. Töbelmann Valeska)

Convenuto: Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (rappresentante: A. Poch, agente)

Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso dell'UAMI, interveniente dinanzi al Tribunale: Aldi GmbH & Co KG (Mülheim an der Ruhr, Germania) (rappresentanti: avv.ti N. Lützenrath, U. Rademacher, L. Kolks e C. Fürsen Cay)

Oggetto

Ricorso proposto avverso la decisione della prima commissione di ricorso dell'UAMI del 19 gennaio 2012 (procedimento R 2258/2010-1), relativa ad un procedimento di opposizione tra la Brauerei Beck GmbH & Co. KG e la Aldi GmbH & Co. KG.

Dispositivo

- 1) Il ricorso è respinto.
- 2) La Brauerei Beck GmbH & Co. KG è condannata a sopportare, oltre alle proprie spese, quelle sostenute dall'Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (UAMI) e dalla Aldi GmbH & Co. KG.

(¹) GU C 194 del 30.6.2012.

Sentenza del Tribunale del 27 giugno 2013 — MOL/UAMI — Banco Bilbao Vizcaya Argentaria (MOL Blue Card)

(Causa T-367/12) (¹)

«**Marchio comunitario — Opposizione — Registrazione internazionale che designa la Comunità europea — Marchio denominativo MOL Blue Card — Marchi comunitari denominativi anteriori BLUE, BLUE BBVA e TARJETA BLUE BBVA — Impedimento relativo alla registrazione — Rischio di confusione — Articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 207/2009**»]

(2013/C 225/172)

Lingua processuale: l'inglese

Parti

Ricorrente: MOL Magyar Olaj- és Gázipari Nyrt. (Budapest, Ungheria) (rappresentante: avv. K. Szamosi)

Convenuto: Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (rappresentante: F. Mattina, agente)

Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso dell'UAMI, interveniente dinanzi al Tribunale: Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, SA (Bilbao, Spagna) (rappresentanti: avv.ti J. De Oliveira Vaz Miranda Sousa e N. González-Alberto Rodríguez)

Oggetto

Ricorso proposto avverso la decisione della seconda commissione di ricorso dell'UAMI del 30 maggio 2012 (procedimento R 2532/2011-2), relativa ad un procedimento di opposizione tra la Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, SA e la MOL Magyar Olaj- és Gázipari Nyrt.